



Statuto DIRETS

Federazione Nazionale Dirigenti e Direttivi - Enti territoriali e Sanità

Art. 1 – Costituzione - Denominazione, sede e durata

1. È costituita la Federazione Nazionale Dirigenti e Direttivi delle Regioni, degli Enti Pubblici Locali e degli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in servizio ed in quiescenza, denominata Federazione Nazionale Dirigenti e Direttivi - Enti territoriali e Sanità più brevemente "Direts", quale organismo sindacale unitario indipendente, apolitico ed apartitico, con sede legale in Roma, di seguito denominata per brevità "Federazione".
2. La durata della Federazione è stabilita a tempo indeterminato.
3. La Federazione è una Organizzazione sindacale nazionale, unitaria, di primo livello, ai sensi e per gli effetti dell'art.39 della Costituzione e delle norme di cui al titolo III del D.Lgs. 165/2001 e, comunque, della normativa vigente in materia di rappresentatività e relazioni sindacali.
4. La Federazione nasce dalla fusione delle seguenti Associazioni Sindacali ed Organizzazioni afferenti l'attuale Area II di contrattazione della Dirigenza "Area Funzioni Locali":
 - DIREL;
 - DIRER-SIDIRSS.
5. La Federazione riceve per effettiva successione le deleghe di DIREL e DIRER-SIDIRSS, acquisendone la titolarità e garantendone la rappresentatività ai sensi della vigente normativa, fatto salvo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 4.
6. La Federazione assume la forma e la sostanza di Associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36-42 del Codice Civile ed è Organismo sindacale anche ai sensi e per gli effetti dell'art.39 della Costituzione.
7. La Federazione svolge la propria attività senza scopo di lucro, in conformità ai principi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
8. Alla Federazione possono, altresì, aderire altre Associazioni della Pubblica Amministrazione, sindacali e non sindacali, i cui scopi siano coerenti con quelli della Federazione di cui al successivo art. 2, previa



rinuncia alla titolarità delle proprie deleghe e cessione per successione alla Federazione.

Art. 2 – Scopi

Gli scopi della Federazione sono:

1. Promuovere ed affermare la presenza attiva dei Dirigenti e dei Direttivi nella Pubblica Amministrazione;
2. difendere e tutelare gli interessi generali e particolari degli aderenti sul piano professionale, economico e normativo, anche partecipando alle contrattazioni;
3. rappresentare i Dirigenti ed i Direttivi aderenti nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, a livello centrale, locale ed aziendale, con le Organizzazioni sindacali e con varie componenti della società civile;
4. fare proprie tutte le azioni sindacali e le iniziative volte a valorizzare ed a perseguire l'affermazione delle funzioni dei Dirigenti e dei Direttivi della Pubblica Amministrazione, la partecipazione degli stessi alla gestione della Pubblica Amministrazione, la tutela della professionalità e dell'essenziale importanza del loro contributo al governo delle Pubbliche Amministrazioni ove gli stessi prestano servizio;
5. promuovere, ove necessario, azioni sindacali e giudiziarie a favore della categoria rappresentata e degli iscritti alle organizzazioni aderenti, ivi comprese, a titolo puramente esemplificativo, quelle dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, ordinaria e contabile inerenti la legittimità e la regolarità, sotto ogni profilo, delle procedure di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e la legittimità degli atti di organizzazione degli uffici pubblici e ciò a tutela degli interessi collettivi della categoria rappresentata;
6. tutelare in ogni campo la dignità, il prestigio, il rispetto della funzione e degli interessi generali dei Dirigenti e dei Direttivi e di promuovere le pari opportunità e il costante miglioramento del loro stato giuridico ed economico;
7. coordinare l'azione dei propri Organismi, stabilendo, in piena collaborazione ed intesa con essi, i criteri, gli indirizzi da seguire nella



hbe
g

impostazione e nella risoluzione di problemi che, comunque, possono interessare i Dirigenti ed i Direttivi iscritti;

8. promuovere attività culturali, formative, assistenziali e ricreative nell'interesse degli associati;

9. promuovere ogni iniziativa utile a garantire il rispetto delle pari opportunità.

Art. 3 – Iscritti

1. Possono iscriversi alla Direts i Dirigenti e i Direttivi sia in servizio sia in quiescenza;

2. Agli iscritti è fatto obbligo di improntare il proprio comportamento alle finalità individuate dal presente Statuto ed è fatto divieto di effettuare attività contraria agli scopi perseguiti dalla Federazione.

3. Gli iscritti cessano di essere tali per revoca delle deleghe secondo norme vigenti, per radiazione, nonché per effetto dello scioglimento della Federazione.

4. Eventuali radiazioni o sospensioni temporanee e cautelative di un iscritto e delle eventuali cariche ricoperte nella Federazione sono disposte dalla Segreteria Nazionale, a seguito di procedimento previsto da apposito Regolamento approvato dalla Segreteria Nazionale della Federazione, che garantisce all'iscritto i propri diritti.

Art. 4 – Attribuzione delle deleghe sindacali

1. Alla Federazione sono attribuite le deleghe dei Dirigenti e Direttivi in servizio e in quiescenza iscritti alle organizzazioni sindacali che confluiscono nella nuova Federazione e quelle dei Dirigenti e Direttivi in servizio e in quiescenza, di nuova iscrizione. Il Regolamento attuativo di questo Statuto regola le modalità di adesione.

2. Indipendentemente dalle modalità di iscrizione, sono conteggiate in quota Direts tutte le deleghe che derivano da iscrizioni alle Aree interne della Federazione e delle organizzazioni e/o federazioni che hanno dato vita per fusione alla Direts



hve *g*

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
SEDCI/00
Agenzia entrate
00017442 00004800 WD1J0001
00088655 14/04/2017 10:07:46
4578-00088 D496746CF5270D8
IDENTIFICATIVO : 01152111332424



3. Permane, ai fini del calcolo della rappresentatività e comunque di ogni diritto e prerogativa sindacale nell'ambito territoriale di competenza, la titolarità delle deleghe in capo alle Associazioni Sindacali dei Dirigenti e dei Direttivi delle Regioni a Statuto Speciale aderenti alla Federazione.
4. L'iscrizione alla Federazione è attestata dalla regolarità delle trattenute sindacali effettuate dall'Amministrazione di appartenenza e può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritto.
5. Possono altresì aderire, per incorporazione o fusione, alla Federazione altre Associazioni sindacali; in tal caso le stesse rinunciano alla titolarità delle deleghe, ai fini della rappresentatività esterna, cedendola per effettiva successione alla Federazione e i relativi iscritti si intendono iscritti alla Federazione.



Art. 5 – Democrazia sindacale

1. La Federazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.39 della Costituzione, garantisce la massima partecipazione di ogni iscritto alla formulazione, realizzazione ed allo sviluppo dei programmi e delle iniziative previste fra gli scopi dell'articolo 2, nonché alla costituzione di gruppi dedicati alla formazione per aree programmatiche specifiche delle singole professionalità.
2. La Federazione garantisce inoltre:
 - a) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni ai vari livelli, prevedendo le materie per le quali sia necessaria la consultazione degli iscritti, nonché la ricerca di regole condivise fra gli aderenti per la definizione e l'approvazione di piattaforme rivendicative ed accordi;
 - b) la periodicità delle riunioni ordinarie e la possibilità di convocazioni straordinarie anche su richiesta dei rappresentanti regionali;
 - c) pari dignità nella costituzione degli Organismi dirigenti della Federazione secondo le articolazioni organizzative di cui la stessa è composta. In tal senso la suddetta norma anti discriminazione ha carattere vincolante per l'intera organizzazione;

d) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della Federazione.

Art. 6 - Organi della Federazione

1. Sono organi sociali della Federazione:

- a) Il Segretario Generale;
- b) La Segreteria Nazionale;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) I Consigli Direttivi delle Aree;
- e) Il Tesoriere Nazionale;
- f) Il Congresso;
- g) Gli organismi locali e/o aziendali;
- h) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) Il Collegio dei Probiviri;

2. Gli Organi sono obbligati all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, vengono adottate. In particolare, devono ispirare sempre le loro azioni alla solidarietà di categoria.

3. I componenti degli Organi Nazionali e decentrati sono considerati Dirigenti Sindacali ai fini dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla contrattazione o da altra fonte normativa.

4. La Segreteria nazionale, per specifiche esigenze, può nominare delegazioni di rappresentanza, commissioni, comitati e gruppi di lavoro che sono equiparati, agli effetti dei diritti e delle prerogative sindacali, ai componenti degli Organi anzidetti.

5. La Federazione si articola nelle seguenti Aree, dotate di autonomia finanziaria ed organizzativa:

- a) Area DIREL;
- b) Area DIRER-SiDirSS Dipartimento Direr, Dipartimento SiDirSS



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Art. 7 Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione, indirizza l'attività e la politica sindacale della Federazione nell'ambito delle indicazioni espresse dal Congresso e della Segreteria Nazionale. Mantiene i rapporti con l'esterno. Presiede la Segreteria Nazionale. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Segretario Generale Vicario o, se anch'esso assente, dal componente della Segreteria Nazionale più anziano di età. In caso di urgenza e sotto la propria responsabilità può esercitare i poteri della Segreteria Nazionale e le decisioni adottate d'urgenza dovranno comunque essere ratificate dalla Segreteria stessa entro trenta giorni dalla loro adozione e, in mancanza, la decisione adottata perde efficacia.

2. Il Segretario Generale dispone – sentita la Segreteria Nazionale – l'assunzione di personale per la Federazione, nonché l'attribuzione dei distacchi sindacali a disposizione della Federazione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4 comma 4.

3. È compito del Segretario Generale convocare il Congresso, il Consiglio Direttivo e la Segreteria Nazionale presiedendone i lavori.

4. Il Segretario Generale è eletto dal Congresso e dura in carica quattro anni.

5. Il Segretario Generale Vicario è eletto dalla Segreteria e deve essere scelto tra i membri della Segreteria appartenente ad un'Area diversa da quella cui afferisce il Segretario Generale.

Art. 8 – La Segreteria Nazionale

1. La Segreteria Nazionale ha il compito di promuovere ogni iniziativa connessa all'attività della Federazione, coerentemente con gli indirizzi e le decisioni del Congresso, ed ha il potere di deliberare su ogni questione legata ai fini, all'attività ed alle responsabilità della Federazione ivi comprese le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento e/o fusione della Federazione.

2. La Segreteria Nazionale predispone, modifica ed approva i regolamenti necessari all'attuazione dello Statuto e propone al Consiglio Direttivo



[Handwritten signature]

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00017442 00004800 WD1J0001
00088697 14/04/2017 10:07:57
4578-00088 BBO1A1280592D3B1
IDENTIFICATIVO : 0115211332482



0 3 15 211133 240 2

- l'approvazione del Bilancio e del Rendiconto
3. La Segreteria Nazionale decide in materia di adesione alla Federazione di nuove Federazioni ed Organizzazioni sindacali operanti in ambito pubblico, che dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo.
 4. La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da quattro componenti per ciascuna Area di cui all'art. 6 del presente Statuto, designati dai Consigli Direttivi delle suddette Aree. In caso di istituzione di nuove Aree per ciascuna verranno riconosciuti da uno a quattro membri in proporzione al numero degli iscritti secondo le previsioni del Regolamento applicativo.
 5. La Segreteria Nazionale dura in carica quattro anni.
 6. La Segreteria Nazionale è validamente costituita laddove siano presenti la metà più uno dei componenti e comunque almeno un rappresentante di ogni Area. E' ammessa una delega per ogni componente presente.
 7. La Segreteria Nazionale decide a maggioranza semplice dei voti, espressi dai componenti votanti e presenti, in tutte le deliberazioni relative alle proprie competenze.
 8. Le proposte di modifica del presente Statuto nonché le deliberazioni di scioglimento e/o fusione della Federazione sono approvate a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
 9. La Segreteria Nazionale individua le misure dei contributi annui che gli iscritti dovranno versare e decide sulle relative modalità di versamento.
 10. La Segreteria Nazionale delibera su ogni altra materia non espressamente attribuita ad altri Organi.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai componenti la Segreteria Nazionale, nonché da sei componenti aggiuntivi per ciascuna Area di cui all'art. 6, designati dai rispettivi Consigli Direttivi di Area. In caso di istituzione di nuove Aree per ciascuna verranno riconosciuti da uno a sei membri in proporzione al numero degli iscritti secondo le

previsioni del Regolamento applicativo.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno una volta all'anno, dal Segretario Generale che lo presiede con preavviso di almeno quindici giorni, mediante comunicazione scritta, anche informatica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti. La richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare. Qualora il Segretario Generale non provveda entro sessanta giorni, la convocazione è effettuata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, cui la richiesta è trasmessa per conoscenza.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito laddove siano presenti due terzi dei suoi componenti nella prima convocazione e la metà più uno in seconda convocazione. Sono ammesse due deleghe per ogni componente presente.

5. Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

6. Il Consiglio Direttivo:

a) approva il Rendiconto ed il Bilancio;

b) ratifica le delibere della Segreteria Nazionale in ordine alle adesioni alla Federazione;

c) nomina il Tesoriere Nazionale;

d) elegge, con le procedure individuate dal Regolamento Applicativo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;

e) delibera l'adesione o il recesso da una Confederazione Sindacale;

f) delibera ed approva le modifiche dello Statuto;

g) delibera ed approva lo scioglimento e la fusione della Federazione;

h) delibera l'istituzione di nuove Aree.

7. Il Consiglio Direttivo, anche su proposta della Segreteria Nazionale, può



istituire Coordinamenti di rappresentanza, anche all'interno di Organi statutari, degli iscritti in quiescenza e dei Dirigenti e Direttivi in servizio.

Art. 10 – I Consigli Direttivi delle Aree di cui all'art.6

1. La Federazione si articola in Aree ai sensi dell'art. 6.
2. Le Aree sono dotate di autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale in conformità al presente Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo di Area è costituito secondo le modalità stabilite dai Regolamenti dell'Area corrispondente in conformità al presente Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo di Area dura in carica quattro anni.
5. Il Consiglio Direttivo di Area delibera a maggioranza di voti dei presenti. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo di Area è sufficiente, in prima convocazione, la presenza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso e, in seconda convocazione, la presenza di un terzo dei consiglieri.
6. Sono ammesse le rappresentanze per delega fino ad un massimo di due consiglieri per ciascun delegato.
7. Il Consiglio Direttivo di Area promuove e attua tutti gli adempimenti necessari al raggiungimento delle finalità statutarie riferite all'Area stessa.
8. Il Consiglio Direttivo di Area designa i propri rappresentanti negli Organismi statutari della Federazione.

Art. 11 – Il Tesoriere Nazionale

1. Il Tesoriere Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni e partecipa, su richiesta del Segretario Generale, ai lavori della Segreteria Nazionale e del Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere Nazionale, a seguito di formale delega della Segreteria Nazionale e d'intesa con il Consiglio Direttivo, può agire ed operare su



[Handwritten signature]

conti postali e bancari nei rapporti con Istituti previdenziali ed ha la firma sociale nei rapporti fiscali.

3. Cura la redazione del Rendiconto e del Bilancio preventivo, corredati da apposita relazione, da presentare per l'approvazione del Consiglio Direttivo, previo esame e sottoscrizione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Il Tesoriere nazionale può essere coadiuvato da un Consulente esterno.

Art. 12 – Il Congresso

1. Il Congresso è il massimo organo della Federazione. Le sue decisioni sono vincolanti per gli altri Organi.

2. Il Congresso stabilisce le direttive dell'azione sindacale ed individua gli indirizzi generali e programmatici della Federazione, definendo anche gli indirizzi di politica sindacale generale.

3. Il Congresso è convocato ogni quattro anni ed ogni qualvolta la Segreteria Nazionale delibera di farlo a maggioranza dei suoi componenti. Esso è composto dal Segretario Generale nonché da un numero di delegati pari a quello degli associati iscritti diviso per 25, designati dai Consigli Direttivi delle Aree in numero proporzionale agli iscritti afferenti alle relative Aree.

4. Le modalità di partecipazione al Congresso e di nomina dei delegati da parte dei Consigli Direttivi delle Aree è stabilita dal Regolamento applicativo del presente Statuto. Il Regolamento applicativo terrà conto, nella procedura per il calcolo del numero dei delegati che ciascun Consiglio Direttivo di Area potrà accreditare, del numero degli iscritti a ciascuna Organizzazione, calcolati per difetto.

5. I Consigli Direttivi delle Aree nominano i propri delegati al Congresso almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento del Congresso stesso e ne danno comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima dello svolgimento del Congresso, al Segretario Generale.

6. Il Congresso è correttamente costituito se sono presenti almeno i due terzi dei delegati in prima convocazione e in seconda convocazione è correttamente costituito se è presente almeno la metà più uno dei delegati. Sono ammesse quattro deleghe per delegato presente. Le modalità di



[Handwritten signature]

funzionamento e di votazione sono disciplinate da Regolamento applicativo.

7. L'ordine del giorno del Congresso è deciso dalla Segreteria Nazionale che l'ha indetto, deve essere comunicato almeno trenta giorni prima ai Consigli Direttivi delle Aree di cui è composta la Federazione.

8. Il Segretario Generale è eletto dal Congresso con votazione a scrutinio segreto a maggioranza semplice dei delegati presenti. Sono sempre effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone, fatta salva l'acclamazione all'unanimità.

Art. 13 – Gli Organismi Locali

1. Costituiscono Organismi locali della Federazione, anche ai fini della normativa di cui allo Statuto dei lavoratori ed in particolare dell'art.28 della legge n.300/1970, quelli individuati dal Consiglio Direttivo, operanti in ambito territoriale e/o aziendale.

2. Il loro funzionamento è regolato da appositi regolamenti, approvati in sede territoriale e/o aziendale e ratificati dal Consiglio Direttivo dell'Area cui la struttura territoriale afferisce.

3. Gli Organismi Locali possono agire autonomamente in giudizio sia per la tutela di cui all'art. 28 della Legge n. 300/70 che per la tutela dei diritti e delle prerogative del sindacato e dei propri iscritti, nell'ambito locale di riferimento, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti di cui al comma 2.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti, sono nominati dal Consiglio Direttivo, con mandato quadriennale, in numero di tre, con un supplente e possono essere riconfermati.

2. I Revisori designano tra loro un Presidente.

3. Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione; esamina e sottoscrive il bilancio consuntivo e quello preventivo, preparati dal Tesoriere nazionale, prima della presentazione alla approvazione del Consiglio



Direttivo.

Art. 15 - Collegio dei Probiviri

1. Il Consiglio Direttivo nomina il Collegio dei Probiviri tra gli iscritti alla Federazione; esso è composto da tre titolari e da tre supplenti che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
2. Il Collegio individua al suo interno un Presidente.
3. Il Collegio esamina questioni di particolare gravità su segnalazione del Segretario Generale, a seguito di comportamenti di iscritti contrari ai doveri sindacali nonché vigila sull'osservanza del presente Statuto e ha potere sanzionatorio (richiamo, censura, decadenza) sui soggetti titolari di cariche istituzionali della Federazione.
4. Il Collegio è convocato per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni dal proprio Presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta da altri due componenti. Il verbale delle riunioni è redatto dal Presidente.
5. Il Collegio opera secondo le modalità e nei limiti stabiliti, oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento applicativo del presente Statuto.



Art. 16 – Bilancio della Federazione

1. La Federazione ha un proprio bilancio e riconosce l'autonomia finanziaria delle Aree di cui all'art. 6 comma 5.
2. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
3. Alla fine dell'esercizio il Tesoriere nazionale provvede alla redazione del Bilancio finanziario consuntivo e del Bilancio preventivo per il nuovo esercizio, corredandoli di una relazione economico-finanziaria.
4. Il Tesoriere Nazionale sottopone detti documenti entro il 31 marzo di ogni anno all'esame ed alla sottoscrizione del Collegio dei Revisori dei Conti e la Segreteria Nazionale lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno.
5. La Segreteria Nazionale determina in base al Bilancio preventivo la quota parte dei versamenti effettuati dagli iscritti che spetta alla

[Handwritten signature]

Federazione.



Art. 17 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Federazione è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, donazioni, devoluzioni e contributi a titolo diverso vengono comunque in proprietà della Federazione;
 - b) dai contributi e dalle deleghe degli iscritti;
 - c) dalle eccedenze annue delle entrate sulle spese;
 - d) dalle rendite patrimoniali non destinate a far fronte a spese annuali di gestione.
2. Ogni anno deve essere redatto un inventario del patrimonio sociale a cura del Tesoriere Nazionale. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in attività volte a perseguire le finalità della Federazione. È esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali.
3. In caso di scioglimento della Federazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir e del comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, o, in alternativa di provvedere al suo conferimento alle Aree interne alla Federazione previa suddivisione proporzionale al numero delle deleghe di cui le Aree sono titolari.



Art. 18 – Incompatibilità delle cariche

1. L'individuazione di eventuali incompatibilità tra le cariche statutarie ed incarichi estranei alla Federazione è stabilita dal regolamento applicativo del presente Statuto, tenuto conto che sono da ritenersi comunque incompatibili incarichi e cariche che determinino svolgimento di atti contrari agli scopi della Federazione.

Handwritten signature
14



5 21133 248 1
 C.A.T.I.V.O. : 01152111332481
 88
 05AD09791249E8C7
 14/04/2017 10:27:15
 MD130001
 00004800
 HARCIA DA BOLL
 16,00
 SEDICI/00
 Finanze
 dell'Economia



Art. 19 – Norme Transitorie

1. In attesa dello svolgimento del 1° Congresso tutte le funzioni e i poteri del Congresso di cui all'art. 12 sono attribuiti al Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario Generale della Federazione è individuato, per il primo biennio, nel rappresentante della DIREL e per il secondo biennio nel rappresentante della DIRER-SiDirSS. Il Segretario Generale Vicario è eletto dalla Segreteria e deve essere scelto tra i membri delle Segreteria che sono stati designati da un'Area diversa da quella cui afferisce il Segretario Generale.
3. Restano, altresì, in vigore gli Statuti delle Organizzazioni Sindacali che, in quanto compatibili con le norme del presente Statuto, assumono la qualità di Regolamenti secondo le procedure previste.
4. Le singole Aree di cui all'art. 6, pertanto, conservano la propria autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale operando con gli Organi dalle stesse previsti secondo quanto stabilito nell'art. 10.
5. La Direl, la Direr e il Sidirss continuano ad esercitare le prerogative sindacali riconosciute loro a seguito di accordi quadro nazionali Aran pregressi alla costituzione del nuovo soggetto sindacale Direts, anche alla luce degli accordi riguardanti la rappresentatività 2016-2018, fino alla successiva rilevazione Aran della rappresentatività sindacale.



Segretario Generale DIREL

Dott. Mario Sette

Segretario Nazionale DIRER-SIDIRSS

Dott.ssa Silvana De Paolis

Roma, 18 Marzo 2017

